



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE),  
"COOPERATIVA AGRICOLA ZOOENERGY DEI F.LLI ZOGGIA A R.L." – COMUNE TREBASELEGHE (PD)

1. Rispettare le prescrizioni proposte dal Comune di Trebaseleghe (PD) in sede di Conferenza di servizi, ossia:
  - a. in ordine agli articoli 13.04 e 49 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio, prevedere la salvaguardia di una fascia di inedificabilità di 20 metri dall'unghia esterna degli argini del corso d'acqua denominato scolo "Trego";
  - b. l'art. 55 delle Norme di Attuazione del PAT avente ad oggetto la rete ecologica locale;
  - c. relativamente agli automezzi in uscita dall'azienda, garantire con appositi dispositivi e/o protocolli d'uso, la pulizia degli stessi al fine di non intralciare o imbrattare la strada comunale;
  - d. con riferimento alla costruzione della nuova linea elettrica di progetto, il manto di asfalto della strada sulla quale si realizzerà la nuova linea elettrica dovrà essere ripristinato nel seguente modo:
    - per gli scavi longitudinali di qualsiasi lunghezza si dovrà riassaltare tutta la sede stradale;
    - per gli scavi trasversali o isolati, il ripristino del manto dovrà riguardare una larghezza minima di m 5 prima e di m. 5 dopo lo scavo;
  - e. l'asfaltatura, di cui al precedente punto, dovrà essere seguita in due tempi. In un primo momento riempiendo lo scavo per la posa dei cavidotti con: sabbia o terra compatta, conglomerato bituminoso minimo di 40 cm, bynder minimo di 5 cm. Eventuali cali o avvallamenti del materiale di riempimento dovranno essere immediatamente ripresi da idonee ricariche, fino ad avvenuta realizzazione del tappeto d'usura;
  - f. trascorsi sei (6) mesi dall'intervento di cui al precedente punto, dovrà essere eseguito il tappeto d'usura dello spessore rullato di 3 cm. Prima dell'esecuzione del tappeto si dovrà procedere: alla fresatura della sede stradale interessata dai lavori (spessore fresatura di 3 cm), alla successiva pulizia e scopatura dell'area, alla spruzzatura di attacco nella zona fresata con emulsione bituminosa avendo cura di bagnare bene i bordi, alla stesura all'interno della superficie fresata di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0/8, cilindrato, dello spessore finito e compresso pari a 3 cm. Si prescrive, altresì, il ripristino della pendenza trasversale della strada con valori minimi del 1,5-2 %, assicurando in ogni caso il perfetto deflusso delle acque meteoriche;
  - g. ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale manomessa o alterata durante i lavori di esecuzione di cui ai precedenti punti;
  - h. i sigilli dei pozzetti degli impianti e reti tecnologiche presenti sulla sede stradale interessata dall'asfaltatura dovranno essere rialzati e posti in quota del piano.
  - i. sottoscrizione atto unilaterale d'obbligo per ripristino manto stradale di via Albare.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere trasmesso dall'azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, ossia:
  - a. assicurare la disinfezione dei mezzi in ingresso e uscita dall'impianto attraverso idonei dispositivi fissi e/o mobili;
  - b. attenersi alle disposizioni previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo insetti e ratti, con riferimento precipuo all'area adibita allo stoccaggio della frazione solida del "digestato".
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive, pervenuto con nota protocollo n. 540883 del 24 agosto 2010, ossia:
  - a. la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà superare quella desunta da un coefficiente udometrico pari a 10 l/sec per ettaro;
  - b. la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata all'interno dell'area di intervento mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, non inferiore a 516 mc, resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;
  - c. le aree destinate alla laminazione delle acque di piena dovranno essere attentamente progettate e conformate in modo tale da garantire il completo asciugamento a termine degli eventi pluviometrici;
  - d. adottare tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, assicurando la salubrità e la sicurezza delle aree di cui sopra;
  - e. la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero;



f814880f



- f. qualora, in considerazione del livello massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
  - g. il setto di laminazione presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere removibile e ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
  - h. realizzare il pavimento identificato con betonelle con sottofondo sabbioso al fine di garantire la semipermeabilità;
  - i. effettuare la verifica idraulica dello "sfioratore", al fine di dimostrare il passaggio della portata massima;
  - j. i nuovi manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno 10 m dal ciglio superiore sinistro dello scolo "Trego";
  - k. le nuove recinzioni, le alberature e il pozzetto limitatore della portata dovranno mantenere una distanza minima di 5 m dal ciglio superiore sinistro dello scolo "Trego";
  - l. lo scarico previsto sullo scolo "Trego", dovrà essere dotato di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena;
  - m. la sponda del canale, in corrispondenza dello scarico, dovrà essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi;
  - n. garantire il libero accesso e transito dei mezzi e del personale consortile addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello scolo "Trego";
  - o. inoltrare gli atti autorizzatori rilasciati dall'Ente idraulico competente, per le opere esistenti collocate a distanza inferiore di 4 m dal ciglio superiore esterno dei canali di bonifica. In assenza di tali atti dovrà essere previsto l'arretramento dei fabbricati esistenti ad una distanza minima di almeno 4 m dal ciglio superiore sinistro dello scolo "Trego".
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta della società "ETRA spa", trasmesso alla Regione del Veneto in allegato alla nota protocollo n. 450490/48.24 del 23 agosto 2010, ossia:
- a. rispettare le condotte idriche poste alla stessa quota del cavidotto di progetto;
  - b. rispettare le condotte fognarie poste alla stessa quota del cavidotto di progetto;
  - c. evitare che il cavidotto elettrico sia posto sulla verticale delle condotte idriche e fognarie;
  - d. rispettare una distanza (fascia di rispetto) non inferiore a 150 cm dall'asse delle reti "Etra spa"
  - e. adottare gli accorgimenti tecnici utili alla futura manutenzione dei sottoservizi esistenti.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'approvazione del Piano Aziendale a firma del dirigente del Servizio Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Padova, trasmesso con nota protocollo n. 437645 del 12 agosto 2010 e confermato con nota di AVEPA – Sportello Unico di Padova (protocollo n. 142091 del 3 aprile 2013 e n. 203610 del 14 maggio 2013), ossia:
- a. comunicare annualmente il fabbisogno in Unità Foraggiere della mandria e relativa modalità di approvvigionamento;
  - b. garantire la massima efficienza della copertura in telo della vasca di stoccaggio.
6. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, ossia:
- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;



f814880f



- h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0072086), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-25/05/2010-0503092).
  8. Esercizio l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  9. Esercizio le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  10. Esercizio la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    - a. termostatazione fermentatori anaerobici (510 MWh/anno);
    - b. strutture agricolo-produttive (705 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società cooperativa decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  12. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
  13. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
  14. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi del comma 2, articolo 185, del D. Lgs n. 152/2006 e smi:
    - a. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova 1 - il 6 agosto 2010, al n. 10671);
    - b. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova 1 - il 6 agosto 2010, al n. 10688);
    - c. effluente zootecnico bovino non palabile (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova 1 - il 6 agosto 2010, al n. 10690).
  15. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    - a. effluente zootecnico bovino non palabile: 3.150 t/anno;
    - b. effluente zootecnico bovino non palabile: 3.045 t/anno;
    - c. effluente zootecnico bovino non palabile: 3.150 t/anno.
  16. In riferimento agli accordi di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Trebaseleghe, ad ARPAV (Dipartimento di Padova) e all'Azienda ULSS n. 6 Euganea (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas ed energia.
  17. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del



f814880f



- progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli e delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
18. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Trebaseleghe (PD).
  19. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
  20. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
  21. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Trebaseleghe (PD) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
  22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 4.941 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
  23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
  24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dell'0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
  25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
  26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
  27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	800 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
30. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.



f814880f



33. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
34. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
35. Presentare alla Provincia di Padova – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A o parte B al DM 25 febbraio 2016.
36. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici, predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
37. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo da dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
38. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte A del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agrozootecnico”, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
39. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
40. Con riferimento al campionamento del “digestato zootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
41. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
42. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
43. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
44. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
45. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
46. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Trebaseleghe la data di dismissione dell'impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.



f814880f



49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto della fideiussione n. 125540702 del 26 novembre 2015 e relativo allegato 1, nonché Appendice 2 del 17 novembre 2017 stipulata con la società UnipolSai Assicurazioni, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (pratica VV.F. n. 51650, protocollo n. 11807/10 del 9 settembre 2010 e successivo aggiornamento del 9 novembre 2013, loro protocollo n. 0024604).



f814880f

